

ALLEGATO A – SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

COMUNE DI VILLALVERNIA

Provincia di Alessandria

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL PESO PUBBLICO COMUNALE

TRA

Il **Comune di Villalvernia** (C.F. _____), con sede in Via _____, in persona del Responsabile del Servizio _____, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito «Comune» o «Concedente»)

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede legale in _____, Via _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ (di seguito «Concessionario»)

PREMESSO CHE

- il Comune di Villalvernia è proprietario di un impianto di peso pubblico a ponte sito in _____, regolarmente omologato e funzionante, con portata utile di _____ quintali/tonnellate;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione del peso pubblico comunale, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- all'esito della procedura a evidenza pubblica, il Concessionario è stato individuato quale affidatario della concessione, giusta determinazione n. ___ del _____;
- il Concessionario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la gestione del servizio oggetto della concessione;
- le parti intendono regolare i reciproci rapporti mediante il presente contratto di concessione, redatto in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. Il Comune concede in gestione al Concessionario, che accetta, il servizio di peso pubblico comunale sito in via D. Carbone, comprensivo della piattaforma di pesatura, delle apparecchiature metriche, degli arredi e delle aree di pertinenza, come descritti nella planimetria e nella relazione tecnica allegate al presente contratto (Allegato 1).
2. La concessione comprende, in via esclusiva:

a) il servizio di pesatura di automezzi e veicoli a richiesta dell'utenza, con rilascio della ricevuta di pesata conforme alla normativa vigente; b) la gestione amministrativa del servizio, inclusi l'incasso dei corrispettivi, la tenuta dei registri obbligatori e ogni altro onere amministrativo previsto dalla normativa di settore; c) la manutenzione ordinaria dell'impianto di pesatura, delle attrezzature, degli arredi e delle aree di pertinenza, con esclusione della manutenzione straordinaria e della taratura periodica, che restano a carico del Concedente; d) la custodia e la vigilanza dell'impianto e delle aree di pertinenza durante l'orario di servizio; e) la pulizia dell'area di pesatura e degli spazi accessori.

3. La concessione è configurata come concessione di servizio pubblico locale di rilevanza economica, con trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 2 – Durata

1. La concessione ha durata di **5 (cinque) anni**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e scadenza al quinto anniversario successivo.
2. La durata è stabilita ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in relazione all'assenza di significativi investimenti in immobilizzazioni materiali a carico del Concessionario.
3. È escluso il rinnovo automatico del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere a nuovo affidamento alla scadenza, previo esperimento delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
4. Alla scadenza, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'impianto e le aree di pertinenza liberi da persone e cose, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a:

3.1 Orario di servizio

Garantire la disponibilità presso il peso pubblico di un proprio operatore **tutti i giorni non festivi dalle ore 6:00 alle ore 21:00**. L'operatore può stazionare presso il sito del peso pubblico o a distanza che consenta di raggiungere l'impianto entro pochi minuti dalla richiesta dell'utenza. Il Concessionario è tenuto a esporre in modo ben visibile all'esterno dell'impianto le modalità per contattare l'operatore.

3.2 Manutenzione ordinaria

Provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto di pesatura, delle attrezzature, degli arredi e delle aree di pertinenza, ivi inclusi:

- la pulizia periodica della piattaforma di pesatura e degli spazi accessori;
- gli interventi di piccola riparazione che non comportino modifiche strutturali dell'impianto.

3.3 Obblighi normativi e amministrativi

- rispettare la normativa vigente in materia di metrologia legale e di gestione dei pesi pubblici;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi malfunzionamento, anomalia o guasto dell'impianto;

- astenersi dall'effettuare operazioni di pesatura in caso di malfunzionamento dello strumento, dandone immediata comunicazione al Comune;
- non apportare modifiche all'impianto o alle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- tenere e conservare i registri di pesatura obbligatori, mettendoli a disposizione del Comune in caso di richiesta;
- osservare e far osservare le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

3.4 Custodia e vigilanza

Custodire l'impianto e le aree di pertinenza con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando ogni misura idonea a prevenire danneggiamenti, furti e atti vandalici, e segnalando immediatamente al Comune eventuali intrusioni o atti illeciti.

Art. 4 – Obblighi del Comune Concedente

Il Comune di Villalvernia si obbliga a:

4.1 Manutenzione straordinaria

Provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dell'impianto di pesatura, intendendosi per tale ogni intervento che ecceda l'ordinaria usura e che comporti:

- la sostituzione di componenti strutturali della piattaforma di pesatura (travi, celle di carico principali);
- la riparazione o sostituzione dell'indicatore di peso e dei sistemi elettronici centrali;
- interventi sulle fondazioni e sulle strutture in calcestruzzo della piazzola;
- ogni altro intervento di natura strutturale o che comporti una modifica sostanziale dell'impianto.

4.2 Taratura periodica

Provvedere a propria cura e spese alla taratura periodica (verificazione periodica) dello strumento metrico, secondo gli intervalli e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia metrologica (D.M. 21 aprile 2017, n. 93), affidando l'incarico a un organismo di ispezione accreditato ovvero all'ufficio metrico della Camera di Commercio territorialmente competente.

4.3 Utenze

Sostenere i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto di pesatura. Restano a carico del Concessionario eventuali utenze ulteriori (telefoniche, telematiche, ecc.) che lo stesso intendesse attivare per le proprie esigenze gestionali.

Art. 5 – Regime economico della concessione

1. Il Concessionario corrisponde al Comune un **canone annuo di concessione pari a € 800,00** (ottocento/00), da versarsi in un'unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata della concessione, mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale .

2. Per il primo anno di concessione, il canone è versato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, in misura proporzionale ai mesi residui di durata.
 3. Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base dell'indice ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, con decorrenza dal secondo anno di concessione.
 4. Il Concessionario **incassa integralmente i proventi** derivanti dalle operazioni di pesatura, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, e sopporta il rischio di mercato connesso all'andamento della domanda del servizio.
 5. Il Concessionario non ha diritto ad alcuna compensazione economica, indennizzo o sovvenzione pubblica a copertura degli obblighi di servizio pubblico, restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione interamente a suo carico.
-

Art. 6 – Tariffe di pesatura

1. Le tariffe per le operazioni di pesatura sono stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.
 2. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, senza possibilità di modificarle unilateralmente.
 3. Eventuali aggiornamenti tariffari sono disposti dal Comune con proprio provvedimento, sentito il Concessionario, in relazione all'andamento dei costi e alle esigenze di equilibrio economico della gestione.
-

Art. 7 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita la vigilanza sulla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, verificando il corretto adempimento degli obblighi del Concessionario.
 2. Ai fini della vigilanza, il Comune può in ogni momento:
 - disporre sopralluoghi e ispezioni presso l'impianto di pesatura, senza che il Concessionario possa opporvisi;
 - richiedere l'esibizione dei registri di pesatura e di ogni documentazione contabile e amministrativa inerente alla gestione del servizio;
 - accedere ai dati e alle informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto.
 3. Il Concessionario è tenuto a fornire, con cadenza annuale e comunque su richiesta del Comune, una relazione sull'andamento della gestione, indicando il numero delle pesature effettuate, l'ammontare dei proventi incassati e ogni altra informazione utile.
 4. L'inadempimento agli obblighi informativi costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.
-

Art. 8 – Risoluzione e decadenza

1. Il Comune può dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi di grave inadempimento:

a) mancato pagamento del canone annuo per due annualità consecutive; b) chiusura del servizio per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, salvo giustificato motivo; c) violazione grave e reiterata degli obblighi di servizio di cui all'art. 3, tale da pregiudicare il rapporto fiduciario; d) effettuazione di attività non autorizzate o che comportino modifiche strutturali dell'impianto senza il preventivo consenso scritto del Comune; e) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 7 dell'avviso di manifestazione di interesse; f) cessione anche parziale del contratto senza autorizzazione del Comune.

2. La risoluzione opera di diritto quando il Comune comunichi per iscritto al Concessionario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3. In caso di risoluzione, il Comune escute la garanzia di cui all'art. 7, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e procede all'immediata riconsegna dell'impianto, libero da persone e cose.
4. È fatto salvo il potere del Comune di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal presente contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 9– Recesso

1. Il Comune può recedere in qualsiasi momento dal contratto per motivate ragioni di pubblico interesse, con preavviso non inferiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. n), del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Il Concessionario può recedere dal contratto per gravi e documentate ragioni organizzative o economiche che rendano impossibile la prosecuzione della gestione, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante comunicazione scritta al Comune.
3. In caso di recesso del Concessionario, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – Subentro

1. Alla scadenza della concessione o in caso di cessazione anticipata, il Concessionario uscente è tenuto a cedere al nuovo gestore, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nell'inventario allegato.
2. Il Concessionario uscente è tenuto a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 11 – Divieto di cessione e subappalto

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. È fatto divieto al Concessionario di subappaltare o affidare a terzi la gestione del servizio, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concessioni e previa autorizzazione del Comune.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Comune di Villalvernia è Titolare del trattamento. Il Concessionario opera in qualità di Responsabile del trattamento, limitatamente ai dati trattati per conto del Comune nell'esercizio del servizio.

Art. 13 – Controversie

1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto, le parti possono esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
2. In mancanza di accordo, la competenza è devoluta al Foro di Alessandria.

Art. 14 – Oneri fiscali e spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico del Concessionario.
2. Le spese di bollo e ogni altro onere fiscale sono a carico del Concessionario.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di metrologia legale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, _____

PER IL COMUNE DI VILLALVERNIA Il Sindaco

PER IL CONCESSIONARIO Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 2 (Durata)
- Art. 5 (Regime economico della concessione)

- Art. 7 (Garanzie)
- Art. 9 (Penali)
- Art. 10 (Risoluzione e decadenza)
- Art. 11 (Recesso)
- Art. 13 (Divieto di cessione e subappalto)
- Art. 15 (Controversie)

IL CONCESSIONARIO
